



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

CONVENZIONE

GRUPPO AGENTI ASSICURATIVI HDI

Piazza Guglielmo Marconi, 25 — 00144 Roma (RM)
Codice Fiscale / P. IVA: 94010040247

PRODOTTO TCM

Tra la

Spett.le **Gruppo Agenti Assicurativi HDI (in seguito denominato Contraente)** con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 — Roma 00144

e la

Spett.le **Bull Insurance Brokers S.r.l.** (in seguito denominata il Broker), con sede legale in 20156 Milano, Via Montefeltro 6 — Partita IVA n. 0878889963, iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n. B000506009 Sezione B — Broker, data di iscrizione 24 novembre 2014, domiciliato per la carica presso la sede legale della descritta Società, che ha concordato termini, condizioni e premi della suddetta convenzione con la seguente Compagnia di Assicurazione:

ZURICH

Zurich Insurance Group Italia-Via Benigno
Crespi ,23 20159 Milano

Milano, 01/06/2026

Gruppo Agenti Assicurativi HDI

BULL INSURANCE BROKERS S.r.l.



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Norme che regolano l'Accordo Quadro	3
Articolo 1 — Identificazione degli Assicurati	3
Articolo 2 — Garanzia di polizza	3
Articolo 3 — Esclusioni	3
Articolo 4 — Criteri Assuntivi	3
Articolo 5 — Limiti di Età – Persone non assicurabili	3
Articolo 6 — Effetto della Copertura e durata della convenzione	4
Articolo 7 — Effetti per gli assicurati	4
Articolo 8 — Garanzie e Premi	4
Articolo 9 — Modalità Amministrative	4
Articolo 10 — Tacito rinnovo del contratto	5
Articolo 11 — Clausola Broker	5
Articolo 12 — Foro competente e procedimento di mediazione	6



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: 8000506009 del 24/11/2014

1. Premessa

La Contraente, allo scopo di creare una Convenzione a favore dei propri Agenti, Dipendenti, Collaboratori, intende stipulare per i singoli Aderenti/Assicurati una copertura ad adesione facoltativa per il caso Temporanea Caso Morte.

La Contraente si impegna a consegnare agli Aderenti/Assicurati il Set Informativo e le Condizioni Generali di polizza allegate al presente contratto.

2. Norme che regolano l'Accordo Quadro

Articolo 1 — Identificazione degli Assicurati

Le garanzie di cui alla presente Convenzione e al Set Informativo allegato sono prestate in forma collettiva a favore degli Agenti, Dipendenti, Collaboratori della Contraente.

Articolo 2 — Garanzia di polizza

Il prodotto assicurativo è stato realizzato per tramite di una polizza di natura collettiva ex art. 1891 c.c. con oneri interamente a carico degli Aderenti/della Contraente ed è regolato dal Set Informativo allegato al presente contratto e da intendersi parte integrante dello stesso.

L'assicurazione di cui al presente contratto è da intendersi collettiva monoannuale, e garantisce la copertura del rischio di Decesso da ogni causa. La garanzia viene prestata per il capitale per persona stabilito in Polizza e/o per la categoria di Assicurati per cui è prevista la presente garanzia.

In caso di Morte dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà il capitale riportato nei documenti di polizza ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi così come disciplinato dal codice civile.

Il prodotto assicurativo prevede tre diverse opzioni, tra le quali gli Assicurati possono scegliere. Le opzioni di somma assicurata sono pari a:

- € 50.000,00
- € 100.000,00
- € 200.000,00

Articolo 3 — Esclusioni

Le condizioni di assicurazione del prodotto assicurativo oggetto della presente Convenzione prevedono delle "Esclusioni" come previsto dall'Art. 2.3, sul punto si rimanda al Set informativo qui allegato.

Articolo 4 — Criteri Assuntivi

L'assunzione dei rischi nella presente Convenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- numero minimo di assicurati per anno dovrà essere pari a 200 iscritti;
- età massima assicurabile 75 anni.

Articolo 5 — Limiti di Età – Persone non assicurabili

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, ove già diagnosticata dal test HIV, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo.



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: 8000506009 del 24/11/2014

L'Assicurazione non vale per le persone di età superiore ad anni 80. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l'Assicurazione cessa dalla prima scadenza.

Articolo 6 — Effetto della Copertura e durata della convenzione

La Convenzione ha durata annuale, l'assicurazione produce i suoi effetti dalle ore 24:00 **dell'01/06/2026 ed avrà validità un anno.**

Se la Contraente non paga il premio, per gli Aderenti aventi diritto, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno previsto per l'effetto della copertura e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I sinistri occorsi durante il periodo di sospensione della garanzia sono esclusi dal risarcimento, anche nel caso di successiva riattivazione della copertura.

Articolo 7 — Effetti per gli assicurati

La Convenzione qui sottoscritta è una polizza collettiva, avente come Contraente il GRUPPO AGENTI ASSICURATIVI HDI e Assicurati gli Agenti, Dipendenti, Collaboratori della stessa. Conseguentemente, si specifica che, le condizioni, i limiti, le esclusioni e le clausole vessatorie contenute in polizza e nel Set Informativo sono state determinate e approvate specificamente dalla Contraente con la sottoscrizione del presente contratto e varranno nei confronti di tutti gli Assicurati dalla stessa comunicati e per i quali sia stato versato il relativo premio.

In nessun caso i singoli soggetti inseriti in copertura potranno eccepire, contestare e opporre eccezione rispetto alle garanzie convenute e alle clausole contrattuali in essa previste delle quali unica titolata e responsabile risulta la Contraente stessa.

Articolo 8 — Garanzie e Premi

Il premio di Convenzione viene determinato su base annuale ed è commisurato sulla base delle indicazioni fornite dalla Contraente con riferimento alla somma di capitale assicurato prescelto.

La Convenzione sarà attivata su 200 teste che contribuiranno all'ammontare del relativo premio di convenzione, il premio sarà pagato dalla Contraente in relazione all'opzione di somma assicurata inerente al caso Morte, prescelta dagli Aderenti/Assicurati.

Articolo 9 — Modalità Amministrative

Ai fini dell'attivazione della copertura in Convenzione per un capitale assicurato fino ad un massimo di € 300.000,00, è richiesta la compilazione da parte della Contraente nei confronti degli Aderenti dipendenti delle Agenzie facenti parti del Gruppo Agenti HDI, una dichiarazione di Assenza di Lungo Periodo (ALP) cumulativa per tutti i nominativi assicurati, oltre al questionario di adeguata verifica relativa alla Contraente stessa. Nel caso di non dipendenti in assenza di ALP sarà necessaria un'autodichiarazione.

Ai fini dell'attivazione della copertura è altresì necessario che il relativo premio, calcolato sulla base delle adesioni iniziali, venga incassato dal Broker.

Gli Aderenti assicurati che dovessero entrare nel corso dell'anno potranno farlo mensilmente attraverso il Gruppo Agenti HDI che s'impegnerà e raccoglierà adesione e documentazione, la Contraente trasmetterà all'intermediario entro e non oltre il 30 del mese corrente l'elenco degli Aderenti, l'Intermediario trasmetterà alla Compagnia tale elenco, al fine di ottenere l'appendice d'inclusione con relativo premio.



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

Il premio dovrà essere versato alla Compagnia, per il tramite dell'Intermediario che ha in carico la polizza, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento e la copertura avrà effetto dal giorno 1 dello stesso mese.

Le inclusioni degli Aderenti dovranno uniformarsi alla scadenza della Convenzione, verranno emesse appendici con premio calcolato su base pro-rata temporis, **tuttavia si precisa che, in caso di sinistro, la Contraente sarà tenuta a pagare per il singolo Aderente/Assicurato l'intero importo di premio dell'annualità di riferimento.**

Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d'anno, fermo l'obbligo del Contraente di inviare comunicazione di cessazione nei termini convenuti di 30 giorni; in proposito la Compagnia si impegna a garantire le prestazioni assicurate fino alla fine dell'annualità per la quale è stato pagato il premio.

Nel caso di disdetta della Convenzione tutte le singole adesioni si intendono automaticamente disdettate.

Inoltre, premesso che la Contraente e/o l'Intermediario a cui è stata affidata la gestione del contratto, dovranno tempestivamente comunicare via e-mail, PEC, all'Agenzia le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del periodo di copertura, per gli aggiornamenti l'Agenzia rilascerà apposita appendice che sarà anch'essa parte integrante della Convenzione.

Articolo 10 — Tacito rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, **fermo l'adeguamento del premio sulla base del profilo d'età.** La disdetta del contratto e/o comunque il mancato rinnovo comporta la cessazione delle garanzie assicurative per tutti gli Assicurati. Ai fini del presente contratto farà fede la data di spedizione come da timbro dell'Ufficio Postale o data di invio del fax/PEC. La durata dell'Assicurazione è indicata in Scheda di Polizza. **Il rinnovo automatico dell'assicurazione non opera per gli Assicurati che abbiano superato i 75 anni di età: al termine del periodo di copertura durante il quale l'Assicurato avrà compiuto tale età, la relativa posizione individuale si estingue.**

Articolo 11 — Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato l'esecuzione e la gestione della presente polizza, per l'intera durata, compreso le regolazioni del premio all'Intermediario in qualità di Broker ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio. Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, l'Agenzia prende atto del fatto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti agli Assicuratori, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

L'Agenzia inoltre riconosce che il pagamento dei premi all'Agenzia stessa, nei termini previsti dalla presente Convenzione, sarà fatto tramite il Broker incaricato dell'esecuzione e gestione del contratto.

Articolo 12 — Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito



BULL INSURANCE BROKERS

Bull S.r.l. Insurance Brokers
Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano (MI)
www.bullbrokers.it Tel 02.39.26.21.10

P.IVA 08788890963 / P.e.c. bullinsurancebrokers@pec.it / Codice Univoco X2PH38J
N. Iscrizione RUI: B000506009 del 24/11/2014

con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente.

Milano, 01/06/2026

Gruppo Agenti Assicurativi HDI

BULL INSURANCE BROKERS S.r.l.
